

Sezione: LAZIO

Esito: SENTENZA

Numero: 517

Anno: 2018

Materia: RESPONSABILITA'

Data pubblicazione: 11/10/2018

Sent. n.517/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Sigg.ri Magistrati

dott.ssa Piera Maggi Presidente

dott.ssa Laura d'Ambrosio Consigliere

dott. Giovanni Guida Primo Referendario ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n.75828 del registro di segreteria e promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

- (...) Rappresentato e difeso dall'avv. (...) presso il cui studio in via Maraini 68 Rieti elegge domicilio

Con l'intervento della ASL di Rieti, rappresentata dall'avv. Emilio Ricci

Visti gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 17 luglio 2018 il relatore cons. Laura d'Ambrosio, per la P.R. il V.P.G. Massimo La Salvia, per il convenuto è presente (...)

FATTO

La procura riferisce di aver ricevuto un esposto dalla Asl di Rieti riguardante 4 ambulanze e 3 autovetture poste in custodia presso una autocarrozzeria. Il deposito dei mezzi, protrattosi dal 2009 al 2015 comportava un esborso, per la ASL, che si attestava in euro 11.834. Tale importo veniva corrisposto in data 22 marzo 2016.

Riferisce altresì l'azienda che il dirigente (...) era stato incaricato di porre in essere la prevista procedura per la dismissione dei mezzi, comprensiva dell'accertamento che gli stessi non fossero più utilizzabili. Il pagamento del deposito dei mezzi è, dunque, responsabilità del dirigente che non ha attivato la procedura richiesta.

Risulta agli atti che, nel 2007, il servizio 118 aveva acquisito alcuni mezzi di soccorso dal parco mezzi della ASL e che quelli non acquisiti dal 118 (in numero di 5 ambulanze) erano stati depositati presso una carrozzeria, già utilizzata in precedenza per le riparazioni; nel medesimo luogo venivano depositati anche alcuni veicoli. La Asl aveva contestato al dirigente sia la mancata riallocazione degli automezzi vetusti che potevano essere dismessi, sia l'utilizzo della carrozzeria, selezionata per le riparazioni, ai fini dell'attività di deposito.

La gestione del parco auto era stata altresì oggetto di contestazione disciplinare con conseguente licenziamento del dirigente e successivo ricorso contro il licenziamento (ricorso che risulta pendente). Specifica la ASL che non era stata seguita la disciplina del "fuori uso" la cui attivazione era in capo, appunto, al dirigente (...).

In sede di deduzioni il convenuto confermava la ricostruzione dei fatti eccependo, tuttavia, il coinvolgimento, nelle diverse decisioni, anche del Direttore Amministrativo in carica nonché la difficoltà nella gestione della procedura di dismissione. Inoltre, per una delle autovetture (FIAT Panda) era stata fatta la procedura di rottamazione, mentre per la FIAT Palio si era deciso di tenerla a disposizione per eventuali pezzi di ricambio di altre analoghe vetture in dotazione. Il convenuto precisava che, a seguito dell'entrata in vigore della convenzione CONSIP, solo nel 2015 era stato attuato il regolamento per la gestione

del parco mezzi. Si era, pertanto, concordata la dismissione del parco mezzi vetusto che, quindi, doveva essere effettuata dopo il 2015; solo a seguito di tale nuova vicenda era emerso il debito verso la Carrozzeria rispetto al quale, sempre in sede di deduzioni il convenuto nega una propria responsabilità a titolo di colpa grave.

Ricorda la procura che la richiesta di custodia dei mezzi, nonostante la dichiarazione di vetustà, è avvenuta in 2 occasioni (2009 e 2012) a firma del (...) che aveva individuato il custode in modo del tutto arbitrario; del resto già nel 2009 si era chiesta la rottamazione e sostituzione di alcuni mezzi che erano stati giudicati vetusti.

Quanto all'elemento psicologico della colpa grave ricorda la procura che sono trascorsi anni tra il deposito dei mezzi e l'effettiva dismissione degli stessi e, in tutto questo periodo, vi sono state interlocuzioni con le strutture della ASL da parte del Fiorenza per gestire la destinazione dei mezzi stessi. Infine, la procura respinge l'istanza di sospensione del procedimento erariale stante l'impugnazione del licenziamento presso il giudice del lavoro. Si è costituita la difesa che, ripercorrendo quanto già descritto circa i fatti, ha sottolineato l'estrema difficoltà delle attività complessivamente assegnate al (...), per il quale la gestione degli automezzi rappresentava solo un aspetto; deve essere considerata anche la difficoltà della regolamentazione applicabile; del resto il convenuto ha condiviso le scelte con la dirigenza, in particolare precisando che solo la Direzione Generale avrebbe avuto la competenza per alcuni degli atti di cui si imputa l'omissione al Fiorenza. La difesa, inoltre, insiste sulla sospensione del giudizio erariale per la sovrapposizione con quello relativo al licenziamento del dirigente. Eccepisce, infine, la prescrizione perché l'inerzia imputata al convenuto risale a diversi anni fa, e, comunque, in un termine sufficiente a far maturare la prescrizione quinquennale. Infine, ribadisce la mancanza di colpa grave che non risulta, in ogni caso, provata nei confronti del convenuto.

All'udienza del 24 maggio 2018 la difesa del convenuto ha eccepito di non aver avuto notizia dell'intervento della ASL. Il giudizio è stato, quindi, rinviato a richiesta di parte per concedere termini a difesa sull'intervento della ASL.

All'udienza odierna il Procuratore si riporta all'atto introduttivo del giudizio e ribadisce la non pregiudizialità con il giudizio del Tribunale del lavoro. Prende atto dell'intervento della ASL di Rieti in cui si dà conto che le fattispecie che hanno portato al licenziamento sono solo una delle violazioni riscontrate.

Per la ASL di Rieti l'avv. Sciatta si riporta all'intervento per quanto attiene al danno e chiede il rigetto dell'istanza di sospensione. Pende anche un processo penale per corruzione e turbativa di aste. Il fatto oggetto del giudizio, comunque, riguarda la colpa grave per il comportamento relativo al deposito presso l'officina dei veicoli.

La difesa del convenuto ribadisce che l'intervento della ASL di Rieti è inammissibile perché notificato alla parte personalmente e non alla difesa costituita. La ASL, comunque, non apporta alcun elemento significativo, invece, amplia il *thema decidendum* su ulteriori ipotesi. I fatti oggetto del giudizio sono solo quelli relativi al deposito di mezzi avvenuto, ad avviso della procura, illegittimamente. Insiste sulla richiesta di sospensione per i fatti contestati in sede di licenziamento, infatti, solo in tale sede verrà reso attuale il danno. Quanto al merito non vi è una norma che sia stata violata. Non c'era un termine per dismettere i veicoli. Il fuori uso dichiarato riguardava diversi beni (apparecchiature mediche oltre alle autovetture) si tratta di circa 500 beni. Il convenuto non era responsabile solo dei 7 veicoli evocati. La responsabilità della dismissione era riferibile ai responsabili del parco macchine che erano il dirigente e il direttore amministrativo. Nel 2009 (...) fa presente che i veicoli sono da rottamare perché non più utilizzabili. La dichiarazione di fuori uso è del 2009, quindi, può essere eccepita la prescrizione. Tuttavia, in base al regolamento CONSIP, si è ritenuto di tenere i veicoli per l'uso dei pezzi di ricambio di altri mezzi e perché i beni potevano essere ceduti alla Croce Rossa o ad altre associazioni. La trascuratezza consisterebbe nel mancato rispetto del termine di 6 mesi per dichiarare il

fuori uso dei mezzi, ma vi sono state attività per ricollocare i mezzi stessi presso altri soggetti. Richiama l'art. 36 del codice degli appalti per l'individuazione della carrozzeria. Nel corso degli anni il dirigente ha scritto più volte per chiedere quale fosse la destinazione dei mezzi senza mai ricevere risposta. Il responsabile del parco macchine era poi andato in pensione e non era stato sostituito. La situazione, quindi, era complessa, il personale scarso, le procedure confuse. Il Direttore Generale della ASL (...) ha approvato la proposta di annullare la deliberazione del fuori uso approvando così la proposta di (...) proprio per le notevoli difficoltà ad applicare il regolamento (all. 13 della memoria). Inoltre, il dirigente vanta un credito nei confronti della ASL di 160.000 euro. Avanza, quindi, la richiesta di inammissibilità dell'intervento della ASL, ribadisce la richiesta di sospensione del procedimento, chiede il rigetto della domanda e, in subordine, che sia riconosciuta la responsabilità solidale con gli altri soggetti coinvolti, nonché la riduzione dell'addebito perché i costi per la dismissione sarebbero stati maggiori.

DIRITTO

Preliminarmente si ammette l'intervento della ASL di Rieti.

Il difetto di notifica sollevato dalla difesa è stato sanato con il rinvio ad altra udienza e, pertanto, l'eccezione deve oggi ritenersi superata. La difesa, infatti, ha avuto notizia dell'intervento nell'udienza del 24 maggio in cui aveva eccepito di non conoscere l'atto di intervento stesso, e ha avuto poco meno di due mesi di tempo per verificare i contenuti dell'atto depositato anche nel corso dell'udienza. Il fatto che poi l'intervento della ASL sia stato notificato alla parte e non al difensore, impregiudicata ogni valutazione su tale dedotto vizio alla stregua dell'art. 85 n.c.g.c che si riferisce a notifica alle parti, non appare rilevante in questa sede visto che il difensore, regolarmente costituitosi in giudizio, ha avuto, comunque, notizia dell'atto di intervento, quantomeno sin dallo scorso 24 maggio ed ha chiesto, in tale occasione, rinvio, accordatogli, per le proprie difese.

Deve essere rigettata anche la richiesta di sospensione del giudizio in attesa degli esiti del procedimento del giudice del lavoro. Come è noto, il processo erariale non ha più una subordinazione temporale verso altri giudizi, principalmente quello penale. Inoltre, una pregiudizialità rispetto al giudizio civile sul licenziamento non avrebbe alcun significato. I fatti sono noti e anche confermati dal convenuto, il quale eccepisce di non avere la responsabilità del danno. Il licenziamento attiene ad un procedimento disciplinare in parte diverso e per fatti ulteriori che nulla potrebbe cambiare in termini di individuazione delle responsabilità erariale del convenuto, neanche in caso di risultato favorevole del giudizio civile (in questo senso tra gli altri Sez. Veneto 138/2017). Del resto, non sempre e non necessariamente la responsabilità erariale comporta il licenziamento del funzionario e, dunque, non rileva se tale licenziamento sia legittimo o meno.

Quanto alla eccezione di prescrizione, come è noto, il danno erariale può essere imputato quando lo stesso diviene certo. Tale certezza è riconducibile, in generale, al momento del pagamento dell'eventuale debito che, nel caso di specie, è stato effettuato nel 2016. Da tale data, pertanto, deve essere fatto decorrere il termine della prescrizione. Il fatto che l'evento che ha causato il debito, ossia il deposito dei mezzi presso una autocarrozzeria, risalga ad un tempo precedente (2009 e 2012) non ha rilievo circa l'esistenza del danno alla ASL che si è concretizzato, come accennato, nel 2016.

Nel merito, la citazione deve essere accolta. Anche ammettendo che il convenuto avesse diversi incarichi, tra i quali quelli della dismissione del parco mezzi della ASL, la condotta nello svolgimento di tale specifico incarico è caratterizzata dalla colpa grave. In primo luogo, infatti, l'individuazione della carrozzeria per il deposito dei mezzi è avvenuta del tutto *extra ordinem*, senza seguire alcuna delle procedure previste. La giustificazione che i mezzi potevano servire quali pezzi di ricambio può valere per le autovetture e non per le ambulanze; del resto è lo stesso convenuto che riferisce l'uso dei pezzi di ricambio solo alle due auto. Anche il richiamo all'art. 36 del codice degli appalti non ha pregio. All'epoca

dei fatti, infatti, l'affidamento diretto sottosoglia prevedeva, comunque, un minimo di procedimentalizzazione che non è stata seguita. Né appare dirimente il fatto che il convenuto si sia consultato con altri dirigenti. Se, infatti, la responsabilità della dismissione dei mezzi era a lui assegnata, la mera consultazione con altri soggetti e la ricerca di un assenso dei superiori non supera la responsabilità personale. Il fatto poi che l'unica responsabilità sia relativa al mancato rispetto dei termini del fuori uso non è condivisibile. A prescindere dalla procedura di fuori uso, e nelle more della stessa, sarebbe stato necessario agire con diligenza rispetto alla conservazione e deposito dei beni. Il punto oggetto della responsabilità non è solo l'aspetto concernente la procedura del fuori uso, ma anche il costo che i ritardi hanno comportato per la ASL e che si concretizza nel pagamento della tariffa di deposito all'autocarrozzeria.

Il convenuto, quindi, ha agito con estrema negligenza, depositando i mezzi in un luogo comodo, individuato senza procedure e senza definire a priori il costo, disinteressandosi poi degli effetti, anche economici, di questa scelta. Tuttavia, si ammette che la disciplina del fuori uso dei mezzi ha delle complessità notevoli rispetto allo scopo che si prefigge e, pertanto, si riconosce una riduzione del danno ascrivibile al convenuto in ragione di tali complessità che hanno contribuito, in parte, al maturare del ritardo riscontrato.

Si determina pertanto la somma da rimborsare in euro 10.500,00

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette

ACCOGLIE:

La domanda del Procuratore Regionale e, per l'effetto,
CONDANNA

Il sig. (...) al pagamento, in favore della ASL di Rieti, della somma di € 10.500,00 (diecimilacinquecento/00) con rivalutazione dal momento del pagamento del debito e interessi dal deposito della sentenza al soddisfo.

Riconosce spese legali alla difesa della ASL di Rieti pari a euro 1.000,00 (mille/00)

Le spese di giudizio che si liquidano in €. 401,95 (quattrocentouno/95) seguono la soccombenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17 luglio 2018

L'Estensore Il Presidente

F.to Laura d'Ambrosio F.to Piera Maggi

Depositata in Segreteria il 11 ottobre 2018

Il Dirigente

F.to Paola Lo Giudice